

PREVENZIONE INCENDI E COPERTURA ASSICURATIVA

Si ribadisce ancora una volta, come più volte riportato nelle precedenti newsletter Geco Pesaro, che il D.M. n° 151 del 2011 impone alle aziende con attività soggette al controllo Vigili del Fuoco (Vedi elenco: <http://www.vigilfuoco.it/asp/AttivitaSoggetteElenco.aspx> - [allegato](#) anche in versione sintetica) l'obbligo di regolarizzarsi, adeguandosi alle normative vigenti, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'acquisizione del **Certificato di Prevenzione Incendi** (C.P.I.) che viene rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L'esercizio dell'attività lavorativa senza il necessario requisito di cui sopra può comportare gravi sanzioni di tipo penale per il titolare dell'attività, che, in alcuni casi, potrebbero anche avere come conseguenza la sospensione dell'attività lavorativa.

Si invitano pertanto le aziende clienti ad ottemperare agli obblighi previsti, provvedendo ad attivare/ultimare le procedure, i lavori e gli eventuali adeguamenti impiantistici prescritti dai Vigili del Fuoco per l'ottenimento del certificato di cui sopra.

Fermo restando l'obbligo di dotarsi di CPI, si invitano comunque le aziende a contattare le proprie compagnie assicurative per verificare se le polizze offrono copertura totale per l'incendio, con rinuncia alla rivalsa, anche in caso di incendio doloso (di terzi) e colpa grave: per colpa grave, nel caso dell'incendio, si intendono tutte quelle situazioni nelle quali, oltre ovviamente alla mancanza di CPI rilasciato dai Vigili del Fuoco che costituisce requisito imprescindibile, vengano riscontrate situazioni non conformi quali ad esempio: mancata formazione addetti antincendio, mancato funzionamento dei sistemi antincendio, mancata manutenzione attrezzature, mancanza piano di emergenza, mancanza registro manutenzione antincendio, mancate redazione della valutazione del rischio di esplosione (ATEX) ecc. .

Si rimarca, pertanto, che a seguito del verificarsi di un ipotetico incendio, anche se si è in possesso di CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) ma in assenza degli adeguati requisiti gestionali ed organizzativi sopra indicati, le compagnie assicurative, sia su eventuali segnalazioni e verbali rilasciati dai VVF sia per proprie verifiche ed indagini interne con propri periti, potrebbero avvalersi della azione di rivalsa e non garantire una copertura completa dei danni occorsi.



Si ribadisce che le Pratiche Antincendio per l'ottenimento del CPI non sono mai comprese all'interno del contratto generale di consulenza ma devono essere gestite da tecnici esterni appositamente iscritti negli specifici albi professionali.

Si ricorda, infine, che dal 25 settembre 2022, è entrato pienamente in vigore il **D.M. 1° settembre 2021** che fra le altre cose stabilisce che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere eseguiti esclusivamente da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità di qualificazione stabilite nell'Allegato II del medesimo decreto, valide su tutto il territorio nazionale.

Oltre alle attività di controllo di cui sopra, a cura dei manutentori esterni, viene stabilito altresì che i presidi antincendio debbano essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori presenti normalmente in Azienda, adeguatamente istruiti mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

I Vostri tecnici di riferimento rimangono a disposizione per qualsiasi tipo di approfondimento

Distinti Saluti